

REGIONE LAZIO



Dipartimento DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
Direzione Regionale AGRICOLTURA

Decreto del Presidente

DECRETO N. T00019 DEL 20 GENNAIO 2012

Oggetto: Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2011/2012. Integrazioni a seguito dell'ordinanza del TAR Lazio n. 04392/2011, ulteriori 4 giorni di prelievo venatorio per alcune specie.

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l'articolo 18;

VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l'articolo 34;

VISTA la direttiva 2009/147/CE (ex direttiva CEE 79/409/CEE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici,

VISTE le previsioni della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale";

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni, avente ad oggetto "*Rete Europea Natura 2000: Misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale*" vigente fino alla pubblicazione in corso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612 avente ad oggetto "*Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928*";

VISTE, altresì, le indicazioni tecniche fornite dalle Province per la formulazione del calendario venatorio annuale ai sensi dell'art. 34, comma 12, della Legge Regionale n. 17 del 1995 e dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, nelle sedute del 27.04.2011, del 27.05.2011, del 05.07.2011 e del 11.07.2011;

VISTO il documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi

della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” prodotto dall’ISPRA gennaio 2009;

CONSIDERATO che, in conformità con la procedura di cui all’articolo 34, comma 3 della legge regionale n. 17 del 1995, per addivenire alla formulazione dell’allegato “Calendario Venatorio 2011-2012”, sono stati sentiti:

- le Amministrazioni provinciali;
- l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale;

DATO ATTO che, con nota n. 0019215 del 07.06.2011 l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha rilasciato il proprio parere, relativamente all’ipotesi di calendario venatorio 2011- 2012, trasmesso dalla Direzione Regionale Agricoltura;

CONSIDERATO che con Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009” (pubblicata sul So n. 138 alla GURI 25 giugno 2010 n. 146) sono state apportate modifiche ed integrazioni alla Legge 157/92;

VISTO, in particolare, l’articolo 18 della l. 157/1992 e successive modifiche che, al comma 1, stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l’attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia, e, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l’anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell’apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i “..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato...” per le singole specie;

CONSIDERATO che la richiamata modifica alla Legge 157/1992 non ha disposto, per quanto attiene le specie di caccia e i periodi di attività venatoria, una modifica diretta al comma 1 dell’art. 18, ma l’inserimento di un nuovo comma, l’1-bis, con il previsto richiamo al divieto dell’esercizio venatorio per ogni singola specie: “durante il ritorno al luogo di nidificazione” (art. 1 bis lett. a) e “durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli” (art. 1 bis lett. b) non modificando quindi i periodi di caccia di cui al comma 1;

CONDIDERATO che i predetti periodi di caccia, anche dopo l’espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all’art. 18 della l. 157/1992 dall’art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;

PRESO ATTO delle indicazioni contenute nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42”, documento prodotto da ISPRA e trasmesso alla Regione Lazio in data 29 luglio 2010;

VISTO il documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU” elaborato dal Comitato Ornithologia, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 che riporta indicazioni di massima specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione pre-nuziale e che afferma tra l’altro- *“ In generale, l’inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell’Unione europea, importanti sono: l’analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione pre-nuziale è basato sulle statistiche relative alle POPOLAZIONI e non ai singoli uccelli”*

VISTA la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla

Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;

VISTE, in particolare, le previsioni di applicazione delle indicazioni di cui al punto 2.7 ("analisi delle sovrapposizioni") del documento da ultimo richiamato;

TENUTO CONTO che gli ultimi dati sull'avifauna acquatica svernante nel Lazio raccolti nel volume " *Brunelli M., Corbi F., Sarrocco S., Sorace A. (A Cura Di), 2009. L'avifauna Acquatica Svernante Nelle Zone Umide Del Lazio. Edizioni Arp (Agenzia Regionale Parchi), Roma - Edizioni Belvedere, Latina, 176 Pp.*", rilevano un incremento numerico per tutte le specie cacciabili della famiglia Anatidae ad eccezione del Codone (*Anas Acuta*), per il quale comunque il leggero decremento non è imputabile, secondo la letteratura scientifica, al prelievo venatorio ma probabilmente a modifiche dell'habitat e a cattura nei luoghi di svernamento africani. (*Hagemeyer, EJM and Blair MJ (eds), The EBCC Atlas of European Breeding Birds: their distribution and abundance, 1997 T and AD Poyser, London*);

CONSIDERATO, inoltre, che in base ai sopra riferiti documenti, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione "reale";

OSSERVATO al riguardo che tali asserzioni non sono inoppugnabili, in quanto, in caso contrario non potrebbe comprendersi come in diversi Stati membri si continuano a consentire, per alcune specie, addirittura sovrapposizioni per più decenni. Emblematico, in tal senso, il caso del colombaccio (cfr. la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Commissione europea) per il quale si verifica una sovrapposizione in 13 Stati membri (fino a 15 decenni in Irlanda);

RILEVATO, altresì, che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia;

TENUTO CONTO che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", chiarisce che, a prescindere dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, "... la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Infatti, a parità di pressione venatoria, nella seconda metà dell'inverno la mortalità dovuta alla caccia tende ad essere progressivamente sempre più additiva rispetto alla mortalità naturale e non sostitutiva di questa, come può avvenire invece durante l'autunno e la prima parte dell'inverno. In altre parole se il prelievo si prolunga oltre la metà dell'inverno aumenta progressivamente la probabilità di sottrarre alla popolazione individui caratterizzati da una crescente speranza di sopravvivenza, i quali andranno a formare il stock nidificante da cui dipende la conservazione e la produttività della popolazione stessa. Di fatto la caccia in periodo tardo invernale o addirittura all'inizio della primavera è controproducente anche per gli interessi dei cacciatori, i quali dovrebbero avere a cuore il mantenimento di popolazioni altamente produttive..." "...Esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92.";

CONSIDERATO, inoltre, che lo stesso l'ISPRA, con nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre

2010, avente ad oggetto “Interpretazione del documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42””, ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che: “rientra nelle facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici””;

DATO ATTO che il calendario venatorio è, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia indicati al comma 1 dell’articolo 18 della medesima legge 157/92;

CONSIDERATO, che la Regione può disporre con il calendario venatorio, sulla scorta di congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, periodi di caccia che, rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell’arco temporale massimo previsto per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 (e quindi come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE), si discostino anche da quelli suggeriti da autorevoli istituti di ricerca e consulenza sugli uccelli selvatici, nazionali ed internazionali (vedasi in tal senso Ordinanza del TAR Lazio – Sez. I ter., 12-11-2010, n.4908/2010);

CONSIDERATO altresì, che l’art. 7 della direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale» ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l’art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull’intero territorio nazionale, rappresentati dall’arco temporale 1 di settembre- 31 gennaio. (cfr., in tal senso, ex plurimis Corte Costituzionale sent. n. 233 del 2010);

TENUTO CONTO che la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell’Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

CONSIDERATO che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), con ordinanza N. 04392/2011 REG.PROV.CAU. N. 08904/2011 REG.RIC., in data 25/11/2011, emessa a seguito di ricorso avverso il DPRL n. T0269 del 01/08/2011 – prodotto dalla LAV LEGA ANTIVIVISEZIONE e dalla L.A.C. - LEGA PER L’ABOLIZIONE DELLA CACCIA. ha ordinato alla Regione Lazio il riesame dell’atto impugnato, sospendendolo nelle parti in cui consente l’esercizio dell’attività venatoria nei periodi di riproduzione e migrazione prenuziale e l’utilizzo di munizioni tossiche;

TENUTO CONTO della Sentenza 24 febbraio 2011 N. 02443/2011 REG.PROV.COLL. N. 08208/2010 REG.RIC. della stessa Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio riguardante il decreto del Presidente della G.R. del Lazio in data 09.8.2010 nr. T0379 avente ad oggetto “Adozione *del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione Venatoria 2010-2011 nel Lazio*” e di ogni atto presupposto e/o connesso;

VISTO il proprio Decreto N. T0417 del 16 Dicembre 2011, con il quale si è data una prima esecuzione alla

sopraccitata ordinanza;

CONSIDERATO che sono pervenute istanze da parte delle Associazioni venatorie per un riesame delle date di chiusura dell'esercizio venatorio nel rispetto di quanto ordinato dal TAR con la sentenza n. 02443/2011 sopra citata;

CONSIDERATO che dall'analisi attenta della guida ISPRA, l'esercizio dell'attività venatoria risulta compatibile con i periodi di riproduzione e migrazione prenuziale, con riferimento alle specie seguenti: beccaccino, fischione, frullino, gallinella d'acqua, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione e marzaiola;

VALUTATE altresì le risultanze di una disamina più attenta e puntuale dal punto di vista tecnico e scientifico delle motivazioni addotte dalla Regione a supporto del proprio Decreto del Presidente n. T0269 del 01-08-2011 e, in particolare, che a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art. 42 della legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009) riguardanti, tra l'altro, gli artt. 1 e 18 della Legge 157/1992 (cfr. art. 1, comma 1-bis, e art. 18, comma 1-bis, della legge indicata) e la relativa Guida redatta da ISPRA, richiamata nella memoria depositata il 23.11.2011, gli standard minimi di tutela continuano ad essere rappresentati dall'arco temporale previsto dall'articolo 34, comma 1, della l.r. 17/1995 e dall'articolo 18 della Legge 157/92, che rappresenta la attuazione in Italia della Direttiva 2009/147/CE;

RITENUTO comunque, di aderire a quanto disposto dalla citata ordinanza del TAR Lazio sottoponendo nuovamente a particolare considerazione le modifiche normative introdotte dall'articolo 42 della legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009) riguardanti, tra l'altro, gli artt. 1 e 18 della Legge 157/1992 (cfr. art. 1, comma 1-bis, e art. 18, comma 1-bis, della legge indicata), fornendo indicazioni ulteriori e più puntuali per esplicitare ancor meglio il supporto motivazionale che ha indotto l'Amministrazione Regionale a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria, restringendo ulteriormente i carnieri giornalieri per il mese di gennaio 2012 per alcune specie caratterizzate da uno stato di conservazione sfavorevole a livello europeo (SPEC 3), con riferimento a ciascuna specie di seguito elencata:

UCCELLI

Germano reale (*Anas platyrhynchos*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo per ulteriori giorni quattro di caccia e, comunque entro e non oltre il 30/01/2012, in quanto:

- la normativa vigente prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);
- nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" al paragrafo 2.7.12, si prevede quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae in quanto ciò determinerebbe la riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale;
- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 evidenziano come "La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano reale con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti.";
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo

venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: “Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. V’è tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell’attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa”;

- che la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

- inoltre la Regione Lazio ha limitato il cerniere giornaliero a non più di tre capi.

Fischione (*Anas penelope*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo per ulteriori giorni quattro di caccia e, comunque entro e non oltre il 30/01/2012, in quanto:

- la normativa vigente prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);

- prendendo comunque in considerazione la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”;

- è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

- che la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

- inoltre la Regione Lazio ha limitato il cerniere giornaliero a non più di tre capi.

Marzaiola (*Anas querquedula*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo per ulteriori giorni quattro di caccia e, comunque entro e non oltre il 30/01/2012, in quanto:

- la normativa vigente prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- che la specie non è presente in Italia, se non in modo occasionale nell’arco temporale sopra riportato;

- prendendo comunque in considerazione la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;

- che la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluyente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

- è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

- inoltre la Regione Lazio ha limitato il carniere giornaliero a non più di tre capi.

Mestolone (*Anas clypeata*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo per ulteriori giorni quattro di caccia e, comunque entro e non oltre il 30/01/2012, in quanto:

- la normativa vigente prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- prendendo comunque in considerazione la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;

- che la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluyente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

- è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

- inoltre la Regione Lazio ha limitato per il mese di gennaio 2012 il carniere giornaliero a non più di tre capi.

Moretta (*Aythya fuligula*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo per ulteriori giorni quattro di caccia e, comunque entro e non oltre il 30/01/2012, in quanto:

- la normativa vigente prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- prendendo comunque in considerazione la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;

- che la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluyente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

- la Regione Lazio ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi tra palmipedi e trampolieri.

- è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 31 gennaio;
- inoltre la Regione Lazio ha limitato per il mese di gennaio 2012 il carnere giornaliero a non più di tre capi .

Moriglione (*Aythya ferina*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo per ulteriori giorni quattro di caccia e, comunque entro e non oltre il 30/01/2012, in quanto:

- la normativa vigente prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- prendendo comunque in considerazione la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- che la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluyente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 31 gennaio;
- inoltre la Regione Lazio ha limitato il carnere giornaliero per il mese di gennaio 2012 a non più di tre capi.

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo per ulteriori giorni quattro di caccia e, comunque entro e non oltre il 30/01/2012, in quanto:

- la normativa vigente prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);
- prendendo comunque in considerazione la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- la gallinella d'acqua è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- inoltre la Regione Lazio ha limitato il carnere giornaliero per il mese di gennaio 2012 a non più di tre capi

Porciglione (*Rallus aquaticus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo per ulteriori giorni quattro di caccia e, comunque entro e non oltre il 30/01/2012, in quanto:

- la normativa vigente prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);

- prendendo comunque in considerazione la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con l’inizio della terza decade di febbraio;

- il porciglione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

- inoltre la Regione Lazio ha limitato il carniere giornaliero per il mese di gennaio 2012 a non più di tre capi

Pavoncella (*Vanellus vanellus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo per ulteriori giorni quattro di caccia e, comunque entro e non oltre il 30/01/2012, in quanto:

- la normativa vigente prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- ha inserito, su suggerimento dell’ISPRA, un limite di prelievo giornaliero pari a 5 capi ed un limite di prelievo stagionale pari a 25 capi in quanto la specie ha uno stato di conservazione sfavorevole (SPEC 2);

- prendendo comunque in considerazione la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;

- inoltre la Regione Lazio ha limitato il carniere giornaliero per il mese di gennaio 2012 a non più di tre capi

Beccaccino (*Gallinago gallinago*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo per ulteriori giorni quattro di caccia e, comunque entro e non oltre il 30/01/2012, in quanto:

- la normativa vigente prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- prendendo comunque in considerazione la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;

- inoltre la Regione Lazio ha limitato il carniere giornaliero per il mese di gennaio 2012 il carniere giornaliero a non più di tre capi.

Frullino (*Lymnocyptes minimus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo per ulteriori giorni quattro di caccia e, comunque entro e non oltre il 30/01/2012, in quanto:

- la normativa vigente prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;

- inoltre la Regione Lazio ha limitato il carniere giornaliero per il mese di gennaio 2012 a non più di tre capi.

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo per ulteriori giorni quattro di caccia e, comunque entro e non oltre il 30/01/2012, in quanto:

- la normativa vigente prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);
- la Regione Lazio ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici " se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi.
- i dati forniti dall'INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994" Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999, evidenziano, come riportato nel testo, che "...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio." (pag. 183);
- nei dati riportati nella pubblicazione ISPRA Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. 632 pp, a pag. 228 si afferma: "*La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice d'abbondanza*"
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, *Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese*; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di Febbraio (Pag.73 fig. 7), il cui inizio coincide con l'inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore a pag 20 : "***In tutto il mese di Febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in Marzo seppur in tono minore***";
- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre viene individuato l'inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;
- i dati del Programma di Studio Degli Uccelli di Interesse Venatorio Nel Lazio - Relazione Conclusiva a Cura Di Dott. M. Sacchi, Dott. S. Volponi, Dott. F. Spina INFS 2006, in base all'analisi delle catture in quattro punti della regione Lazio tra cui uno ubicato nell'isola di Ventotene (quindi frequentata quasi esclusivamente da esemplari in migrazione) confermano che, pur non essendo attivo l'inanellamento nelle prime 4 pentadi di gennaio, e dato lo scarso numero di soggetti inanellati nella pentade 5 (2 esemplari) e 0 nella pentade 6, un movimento di migrazione prenuziale seppur minimo si verifica a partire dalla pentade 7 (FEB 1) per poi scemare e iniziare a crescere nuovamente in modo rilevante dalla pentade 10 (probabile reale inizio della migrazione prenuziale), come confermato dalle affermazioni che gli stessi autori riportano nella

scheda descrittiva del tordo bottaccio presente nello studio: " *Le popolazioni migratrici sono di passo da fine settembre a novembre e in febbraio-marzo*";

- i dati riportati nella pubblicazione "Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae Alberto Perdisa editore Bologna pag 21" riportano che: "*Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima-seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio*".

- i dati riportati dalla pubblicazione "Il tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano – RNSLR – (Roma) status e fenologia. (S. De Vita & M. Biondi). 15° Convegno Italiano di Ornitologi. Cervia 21-25 settembre 2011 , in stampa." che ha effettuato un monitoraggio di un area campione (Castel Fusano) sul litorale laziale durata 11 anni, e che riporta: "Localmente la fase di migrazione prenuziale avviene a partire dalla III decade di febbraio con numeri ancora modesti per arrivare ad un picco tra la I e la II decade di marzo (68.7 ind. medi DS = 12) con buone presenze fino alla I decade di aprile per affievolirsi fino alla II decade ed esaurirsi poi entro la fine di aprile (nessun individuo è stato avvistato durante la III decade di aprile). Rispetto all'andamento stagionale delle riprese italiane di soggetti inanellati all'estero (n 1.272) (Volponi e Spina, 2008) l'area, pur manifestando un andamento migratorio post-riproduttivo sostanzialmente sovrapponibile, sembrerebbe divergere dai dati nazionali specialmente durante la stagione invernale che evidenzia invece picchi invernali a partire dalla III decade di gennaio da noi localmente non riscontrati "

Tordo sassello (*Turdus iliacus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo per ulteriori giorni quattro di caccia e, comunque entro e non oltre il 30/01/2012, in quanto:

- la normativa vigente prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);

- la Regione Lazio ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici " se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi.

- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (Pag. 81 tab. 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di Gennaio e Febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma : "***Tra la seconda metà di Febbraio e la prima di Marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti***" (pag 30);

- nei dati riportati nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare (Pag 31): " *Movimenti tra fine*

settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio-aprile (max febbraio-inizio marzo) con anticipi da fine gennaio”;

- l'ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie riporta (pag.158): ”Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione pre-nuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.”;

- la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti i dieci lavori, citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione pre-nuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

- i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - *Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries*. Ringing and migration, 20", dove in riferimento all'inizio della migrazione pre-nuziale, in base ad un'analisi delle catture e delle ricatture, gli autori rilevano che la specie abbandona l'Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. *Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Olioso 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981*”).

- i dati riportati nella “Ricerca nazionale sulla migrazione dell'avifauna Sky-way project – Analisi statistica per l'anno 2007” pag. 54, evidenziano come il massimo del ripasso coincida con il mese di marzo avviandosi nella prima decade di febbraio.

- Per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione pre-nuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio (come da indicazioni documento Ornis KC) la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e permette la chiusura del prelievo venatorio al 30 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.

CONSIDERATO che sia i cosiddetti "Key concepts" che la Guida interpretativa alla direttiva 79/409 sono indubbiamente dei testi autorevolissimi ma, non avendo alcun valore sul piano giuridico, in quanto non recepiti né nella legislazione comunitaria né in quella nazionale, rappresentano meri documenti di riferimento tecnico;

CONSIDERATO che la legge 157/92 all'articolo 18 comma 4 dispone che: "Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria" e che l'ISPRA nel parere rilasciato e inviato con nota n. 0019215 del 07.06.2011, relativamente all'ipotesi di calendario venatorio 2011-2012, ha utilizzato la Guida del 2010 anche per la stagione 2011-2012;

DECRETA

in conformità alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate di stabilire:

a) nel rispetto dell'arco temporale previsto dall'articolo 34, comma 1, della l.r. 17/1995 di consentire il prelievo per ulteriori giorni quattro di caccia e, comunque entro e non oltre il 30/01/2012,

compreso alle specie: beccaccino (*Gallinago gallinago*), fischione (*Anas penelope*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), moretta (*Aythya fuligula*), moriglione (*Aythya ferina*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*).

b) limitatamente al mese di gennaio 2012, per le seguenti specie: beccaccino (*Gallinago gallinago*), fischione (*Anas penelope*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), moretta (*Aythya fuligula*), moriglione (*Aythya ferina*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), il carniere giornaliero non può superare i tre capi, a parziale modifica di quanto riportato nell'allegato A al Decreto n. T0269/2011;

c) di confermare quanto disposto dal Decreto n. T0269/2011, recante Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2011/2012 e dell'allegato come parte integrante e sostanziale al quel decreto (Allegato A), come successivamente modificato dal Decreto T0417 del 16 dicembre 2011 e non espressamente modificato dal presente atto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni fino alla sua vigenza, alla Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2011 n. 612, in corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ai Decreti della Presidente della Regione Lazio n. T0269 del 1.08.2011 recante "*Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2011/2012*", n. T0274 del 10.08.2011 recante "*Stagione venatoria 2011/2012. Esercizio della caccia nei giorni 1 e 4 settembre 2011*", n. T0301 del 16 settembre 2011 recante "*Calendario venatorio regionale 2011/2012, disciplina dell'esercizio venatorio nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale*" n. T0417 del 16 dicembre 2011.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Attività della Presidenza, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, consta di n. 14 pagine e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addì

LA PRESIDENTE

Renata Polverini